



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 6 DEL 20 /7/ 2010

Criteri per la applicazione alle sezioni regionalizzate della Commissione tributaria centrale dei giudici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali (art. 3, comma 2 bis, lett.a) del D.L. n.40/10 convertito con modificazioni nella L. n. 73/10 e art. 1, comma 351 della L. n.244/2007)

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 20 luglio 2010, composta come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere **Antonio ORLANDO**;

delibera

di adottare la seguente Risoluzione.

Premessa

Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti dall'art.6, paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.848, l'art. 3, comma 2 bis, lett.a) del D.L. n.40/2010 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria i compiti:

- di stabilire i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni della Commissione tributaria centrale sia esaurita entro il 31 dicembre 2012, a pena di decadenza dall'incarico;
- di provvedere alle eventuali applicazioni alle sezioni della Commissione tributaria centrale, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse. Tale compito integra quello già attribuito al Consiglio dall'art.1, comma 351 della L. n.244/2007, che prevede la applicazione alle sezioni della Commissione tributaria centrale, a domanda e d'ufficio, dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle Commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi.

Nel D.L. cit. è prevista la automatica definizione, con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato, delle controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

oltre dieci anni e per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.

I Presidenti dei collegi, anche relativamente a tali controversie, cureranno **fin d'ora** l'assegnazione a se stessi e a ciascuno degli altri componenti del proprio collegio, all'uopo delegati, un uguale numero di ricorsi.

Eventuali deroghe dovranno essere chieste e motivate preventivamente e, corredate con il parere del Presidente della Sezione, trasmesse al Consiglio di Presidenza.

Nel fare riserva di comunicare i carichi di lavoro minimi che verranno stabiliti e assegnati a ciascuno dei componenti del nuovo organico -quest'ultimo determinato sulla base del raffronto tra i dati relativi alla consistenza dei ricorsi pendenti presso le singole sezioni della Commissione tributaria centrale, in corso di aggiornamento, e il numero delle domande di applicazione, che risulteranno presentate entro il 31 luglio 2010, tenuto ovviamente presente un ragionevole e gestibile indice di produttività- si precisano intanto i criteri per determinare la graduatoria delle domande di applicazione quale Presidente dei nuovi collegi che verranno attivati o quale giudice di una delle sezioni della Commissione tributaria centrale.

I – Presidente di collegio

I Presidenti di collegio di ciascuna sezione regionale della Commissione tributaria centrale saranno scelti, gradualmente:

- a) con il criterio della maggiore anzianità nell'incarico e in subordine della maggiore anzianità anagrafica;
- b) con il criterio della maggiore anzianità nella funzione e in subordine della maggiore anzianità anagrafica.

Tali criteri verranno applicati, in successione e ad esaurimento di ciascuna tipologia, tra le seguenti tipologie di incarico risultanti al 31 luglio 2010:

1. giudice della Commissione tributaria centrale assegnato alla sezione;
2. Presidente di Commissione tributaria regionale applicato alla sezione e, in subordine, che ha fatto domanda di applicazione;
3. Presidente di sezione di Commissione tributaria regionale applicato alla sezione e, in subordine, che ha fatto domanda di applicazione;
4. Vice presidente di sezione di Commissione tributaria regionale applicato alla sezione e, in subordine, che ha fatto domanda di applicazione.

Esaurite le anzidette quattro tipologie di incarico verranno applicati, in successione e ad esaurimento di ciascuna tipologia, i facenti funzione negli incarichi dei punti 2 e 3 che hanno fatto domanda.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

5. Presidente di Commissione tributaria provinciale avente sede nella stessa Regione della sezione della Commissione tributaria centrale che ha fatto domanda di applicazione;
 6. Presidente di sezione di Commissione tributaria provinciale avente sede nella stessa Regione della sezione della Commissione tributaria centrale che ha fatto domanda di applicazione;
 7. Vice presidente di sezione di Commissione tributaria provinciale avente sede nella stessa Regione della sezione della Commissione tributaria centrale che ha fatto domanda di applicazione.
- Esaurite le anzidette tre tipologie di incarico verranno applicati, in successione e ad esaurimento di ciascuna tipologia i facenti funzione negli incarichi dei punti 5 e 6 che hanno fatto domanda

II - Giudice

I giudici di ciascuna sezione regionale della Commissione tributaria centrale saranno scelti, gradualmente:

a) con il criterio della maggiore anzianità nell'incarico e in subordine della maggiore anzianità anagrafica;

b) con il criterio della maggiore anzianità nella funzione e in subordine della maggiore anzianità anagrafica.

Tali criteri verranno applicati, in successione e ad esaurimento di ciascuna tipologia, tra le seguenti tipologie di incarico risultanti al 31 luglio 2010:

1. Presidente di Commissione, Presidente di sezione e Vice presidente di sezione che hanno fatto domanda e che non risultino utilmente collocati quali Presidenti di collegio, con la stessa gradualità di cui agli anzidetti punti da 2. a 7.;
2. giudice della Commissione tributaria regionale e, in subordine, applicato alla stessa, che ha fatto domanda di applicazione alla Commissione tributaria centrale;
3. giudice di Commissione tributaria provinciale avente sede nella stessa Regione della sezione della Commissione tributaria centrale, che ha fatto domanda di applicazione alla stessa;
4. giudice di una delle Commissioni tributarie regionali e, in subordine, provinciali aventi sede nella regione limitrofa a quella della sezione di Commissione tributaria centrale e, in ulteriore subordine, in altra regione, che –dopo aver esaurito il carico di lavoro allo stesso assegnato e su conforme parere del Presidente della sezione che dovrà con priorità valutare il mantenimento del giudice presso la stessa sezione, anche se in altro collegio, per il raggiungimento dell'obiettivo complessivo- manifesti la propria disponibilità al riguardo;

Il Consiglio si riserva di effettuare applicazioni d'ufficio, con i criteri opposti (della minore anzianità nella funzione e subordinatamente anagrafica e, quindi, nell'incarico e subordinatamente anagrafica), tra i componenti della



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Commissione tributaria regionale istituita nella stessa sede della Commissione tributaria centrale, nell'ipotesi di inadeguatezza degli anzidetti criteri –per insufficienza delle domande di applicazione- al raggiungimento della finalità di esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale entro il 31 dicembre 2012.

Si comunichi ai Presidenti delle sezioni della Commissione tributaria centrale, ai Presidenti delle Commissioni regionali e provinciali, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 545/92.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI